

Codice DB1424

D.D. 5 ottobre 2012, n. 2451

L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Viola (CN) - Tipo di intervento: autorizzazione lavori di sistemazione delle piste per lo sci alpino Rossa e Blu nel comprensorio sciistico di Viola St. Gree in Comune di Viola (CN).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare ai sensi della Legge regionale 09.08.1989 n. 45, il Comune di Viola (CN) con sede in Piazza Marconi, n. 2 – 12070 – Viola (CN), ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione dei lavori di sistemazione delle piste per lo sci alpino Rossa e Blu nel comprensorio sciistico di Viola St. Grée, correttamente individuati dalla documentazione tecnico-progettuale, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza che si conserva agli atti.

L'autorizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie indicata nella planimetria allegata al progetto ed essere conforme allo stesso;
2. eventuali varianti alla tipologia d'intervento e/o ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzate;
3. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra, al fine di evitare l'ostacolo al regolare deflusso delle acque; non si dovranno abbandonare materiali di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere. Lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta non dovrà interessare aree esterne e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia;
4. i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
5. per la realizzazione di tutte le opere, compresa la viabilità di servizio, gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di qualsiasi genere;
6. le scarpate di scavo e quelle di riporto dovranno essere realizzate con lo scrupoloso rispetto delle pendenze riportate nelle sezioni di progetto, al fine di garantirne la stabilità; la corrispondenza tra l'effettivo assetto litostratigrafico del sottosuolo e le caratteristiche geotecniche dei terreni assunte per l'effettuazione delle verifiche di stabilità dovrà essere verificata in corso d'opera dal geologo professionista incaricato della Direzione Lavori;
7. i riporti dovranno avvenire per strati successivi di massima 40 cm provvedendo a costipare e livellare il terreno;

8. lungo tutto lo sviluppo dei tratti di pista soggetti a movimento terra dovranno essere realizzati, a regola d'arte, i sistemi di drenaggio previsti nella documentazione progettuale, per la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali e di fusione del manto nevoso, al fine di evitare sia il deflusso incontrollato sul versante che l'insacco di fenomeni di ruscellamento concentrato che possano coinvolgere le scarpate ed il materiale di riporto costituenti i margini delle piste;

9. nell'apertura delle trincee e degli scavi dovrà essere salvaguardata la cotica erbosa originaria, provvedendo a rimetterla a riporto a lavori terminati; nei tratti ove la cotica erbosa fosse insufficiente si dovrà provvedere al ripristino con le modalità indicate nella relazione tecnica di progetto;

10. allo scopo di garantire un ottimale inerbimento della pista e limitare il rischio di insacco di ruscellamenti concentrati, nel tratto D7 il previsto rinterro con pietrisco a granulometria differenziata dovrà essere sostituito dal semplice rimodellamento del piano stradale e dalla realizzazione di un sistema di canalette e cunette che permetta un adeguato drenaggio delle acque superficiali;

11. dovranno essere limitate al minimo le aree soggette a livellamento corticale, al fine di non compromettere la continuità e la qualità della copertura erbosa esistente;

12. le operazioni di inerbimento dovranno essere eseguite su tutte le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo, con la finalità di realizzare una copertura vegetale sulle aree interferite efficace ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo; tali operazioni dovranno essere eseguite scrupolosamente secondo le indicazioni fornite dalla relazione forestale e di recupero ambientale allegata al progetto, avendo cura di ripetere le operazioni fino alla completa copertura vegetale delle superfici interessate dai lavori.

13. tutte le aree oggetto dell'intervento dovranno essere interdette al pascolo per il periodo in cui la vegetazione non risulterà pienamente affermata; il pascolo dovrà essere interdetto, specialmente sui versanti con accentuata pendenza, anche durante e dopo eventi meteorici fintanto che il terreno non si sia nuovamente consolidato, al fine di evitare eccessivi calpestii della cotica erbosa;

14. dovrà essere verificato in modo accurato il consolidamento dei guadi in massi non cementati al fine evitarne lo scalzamento, se necessario gli stessi potranno essere posti in opera utilizzando malta cementizia;

15. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere consegnato alla Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste - Settore Montagna, C.so De Gasperi n. 40 - 12100 Cuneo il progetto di compensazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 227/2001, redatto ai sensi di legge.

I lavori dovranno essere realizzati entro la durata del permesso di costruire.

Ai sensi dell'art. 8 della L.r. 45/89 il Comune titolare dell'autorizzazione deve costituire, prima dell'inizio dei lavori, un deposito cauzionale, a favore della Regione Piemonte, di importo pari a € 2.995,50.

Il versamento può essere effettuato:

a) tramite fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte – Piazza Castello 165 – Torino;

b) direttamente c/o la Tesoreria della Regione Piemonte – Via Garibaldi, 2 – Torino

c) mediante versamento su c/c postale n. 10364107 intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte – Piazza Castello 165 – Torino” indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge e il numero e la data della Determinazione Dirigenziale;

d) mediante bonifico bancario sul c/c n. 40777516 di Unicredit Banca intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte” - Cod. IBAN: IT94V 02008 01044 000040777516 indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge e il numero e la data della Determinazione Dirigenziale;

Copia dell’attestato del versamento deve essere trasmesso alla Regione Piemonte – Settore Foreste, Via Guasco, 1 – 15100 Alessandria.

Nel caso sia costituita fidejussione assicurativa o bancaria, il relativo contratto deve essere stipulato a favore della Regione Piemonte e deve essere prodotto in tre copie al dirigente del Settore Foreste.

La cauzione verrà restituita a richiesta dell’interessato, dopo l’accertamento della regolare esecuzione dei lavori e del rispetto delle prescrizioni impartite.

Ai sensi dell’art. 9 della L.r. 45/89 il titolare dell’autorizzazione è esonerato dal versamento del corrispettivo del rimboschimento in quanto opera di interesse pubblico.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all’autorizzazione di cui al D. Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (boschi e foreste).

Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

È fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Franco Licini